

*Ordinanza n. 16572 del 2 luglio 2013 (ud. del 22 maggio 2013) della Corte Cass., Sez. civ. VI*

### **Svolgimento del processo**

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. ...., letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di ..... ha accolto l'appello di .... – appello proposto contro la sentenza n. .... della CTP di .... che aveva respinto il ricorso del contribuente – ed ha così annullato l'avviso di accertamento con cui sono stati recuperati a tassazione ai fini IRPEF – IVA – IRAP ricavi non dichiarati relativi ai fini del periodo di imposta ....., in considerazione dell'acclarato scostamento del dichiarato rispetto allo studio di settore SDO8U. La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l'avviso di accertamento risultava basato semplicemente sull'anzidetto studio di settore, “non risultando ulteriori elementi che possano minare l'attendibilità della dichiarazione”, mentre le argomentazioni addotte dal contribuente, quali l'età del titolare dell'azienda e la regolarità della contabilità, ben possono essere considerati elementi che rafforzano la validità di quanto dichiarato.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il contribuente si è difeso con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis epe assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e sexies – in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4”) l'Agenzia ricorrente – dopo avere dato puntualmente ed analiticamente atto degli sviluppi e degli esiti del contraddittorio preprocessuale svoltosi in raffronto con la parte contribuente e delle ragioni per le quali non si è potuto tenere conto delle argomentazioni formulate da quest'ultimo ai fini di giustificare lo scostamento – si è doluta del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto che l'accertamento si sia fondato esclusivamente sugli studi di settore, nel mentre l'atto impositivo era risultato rispettoso del necessario percorso di adeguamento, così da convalidare le ragioni di inattendibilità della dichiarazione del contribuente.

Il motivo appare fondato ed accoglibile.

Non è infatti possibile prescindere dall'indirizzo interpretativo adottato ripetutamente da questa Corte (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009 (Rv. 610691) secondo cui: “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante

l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".

Alla luce del predetto accertamento, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare *funditus* le ragioni allegate dal contribuente per giustificare l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, ciò che nella pronuncia impugnata non risulta sia stato fatto, essendosi il giudicante limitato a considerare come "esclusivo" il puro riferimento all'indagine standardizzata.

Spetterà perciò al medesimo giudice di appello – in funzione di giudice di rinvio – tornare a valutare gli argomenti e le fonti di prova addotte dalle parti, alla luce del principio dianzi trascritto, ai fini del più puntuale vaglio circa la fondatezza del provvedimento di accertamento.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 settembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR ..... che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.